

Rassegna stampa del

6 Gennaio 2016



Contenzioso. No all'estensione dei termini di accertamento al soggetto estraneo alla gestione della società

# Niente raddoppio per il socio di Snc

Laura Ambrosi

Antonio Iorio

■ Illegittimo il raddoppio dei termini di accertamento nei confronti del socio non amministratore della società di persone se la violazione contestata non supera le soglie penali e se il Fisco non ha inoltrato la notizia di reato. Non è infatti trasferibile la responsabilità penale degli amministratori ai soci estranei alla gestione. Ad affermarlo è la sentenza 26068/2015 della Cassazione.

Il socio di una Snc ha impugnato gli accertamenti in rettifica dei redditi di partecipazione. I giudici di merito hanno accolto l'istanza. In particolare, la Ctr ha ritenuto che gli atti impositivi fossero stati notificati oltre il termine ordinario.

L'Agenzia ha presentato ricorso per Cassazione eccependo la legittimità del raddoppio dei termini decadenziali anche

per il contribuente persona fisica sussistendo un fatto penalmente rilevante in capo alla società partecipata. Secondo la tesi erariale, quindi, vi era una estensione automatica del raddoppio sui soci della società.

Nel respingere il ricorso, la Suprema corte ha condiviso la tesi del collegio regionale, secondo cui non si poteva estendere il raddoppio dei termini in capo ai soci. L'ufficio, infatti, non aveva provato l'inoltro della notizia di reato alla Procura nei confronti della contribuente. Inoltre l'imposta ritenuta evasa era inferiore alla soglia prevista per il reato di dichiarazione infedele (articolo 4 del Dlgs 74/2000). E inoltre la Ctr ha rilevato che si trattava di un socio di minoranza e pertanto estraneo all'amministrazione dell'impresa, con la conseguenza che non poteva astrattamente riversarsi sullo stesso la re-

sponsabilità penale degli amministratori.

Il collegio di legittimità ha confermato così la tardività dell'atto per decadenza dei termini di accertamento non potendo operare il raddoppio. In realtà, l'istituto in questione ha generato numerosi dubbi applicativi fin dalla sua introduzione. Non a caso, nell'arco di pochi mesi è stato oggetto di ben due interventi normativi: con il decreto sulla certezza del diritto (Dlgs 128/2015) è stata disciplinata la tempistica entro cui l'amministrazione deve inviare la notizia di reato all'autorità giudiziaria, poi la Stabilità 2016 (legge 208/2015) ha abrogato l'istituto. Così, se per il futuro la questione può dirsi definitivamente risolta (stante l'abrogazione), per il passato i vari dubbi sulla corretta interpretazione della norma, potranno essere chiariti solo attraverso interventi giuri-

sprudenziali. Quest'ultima pronuncia ha affermato tre rilevanti principi:

● è necessario l'invio della notizia di reato a nome del socio nei cui confronti è stato operato il raddoppio;

● al socio devono essere contestate violazioni che superino le soglie penali;

● non è astrattamente "trasferibile" la responsabilità penale degli amministratori sui soci estranei alla gestione.

L'auspicio è che ora le commissioni di merito prendano atto di tali principi (non sempre rispettati dagli uffici) e che in futuro vengano fornite interpretazioni uniformi all'interno della Cassazione, in quanto anche di recente, almeno con riferimento all'accertamento nei confronti del socio di Srl, i giudici di legittimità erano giunti a conclusioni differenti.

© RIPRODUZIONE È VIETATA

**Sicurezza.** Un interpello chiarisce i requisiti dei preposti alle operazioni di montaggio e smontaggio ponteggi

# Lavori in quota, doppia formazione

Esonero dai corsi aziendali per il medico competente che sia anche dipendente

Luigi Caiazza  
Roberto Caiazza

■ Ai fini della sicurezza sul lavoro è prevista una doppia formazione dei preposti che devono essere obbligatoriamente presenti nelle operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione dei ponteggi per i lavori in quota.

È tale il parere espresso con l'interpello 16/15 dalla Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ricostituita ai sensi dell'articolo 12 del D.lgs 81/08 (Testo unico sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro). In tale ipotesi la formazione deve riguardare, in linea generale, quella connessa agli obblighi che incombono sul preposto ai sensi dell'articolo 37 del Testo unico e quindi quella connessa all'incarico specifico ex articolo 136 Tu di diretta sorveglianza perché venga assicurata la sicurezza nei lavori in quota.

L'interpello 11/15 si riferisce invece ai titoli, anche di studio, che deve possedere il membro "esperto" che dovrà essere nominato dalla Commissione d'esame

relativa all'abilitazione dei generatori di vapore. Premesso che compito della commissione è quella di verificare il possesso da parte del candidato di una formazione professionale idonea a prevenire e, comunque, a gestire gli effetti pregiudizievoli per l'am-

## ORDIGNI INESPLOSI

La valutazione del rischio (Psc) per le attività di scavo deve essere eseguita dal coordinatore per la progettazione

biente e la salute che potrebbero derivare da errore umano, da guasto tecnico o da errata conduzione dell'impianto, è stato tuttavia rilevato che la norma non prevede espressamente il possesso di un titolo di studio. Pertanto, l'individuazione di tale soggetto rientra nella valutazione discrezionale della Direzione territoriale del lavoro sede di commissione di esame, deputata al rilascio del

certificato di abilitazione.

Anche per la pesca subacquea professionale del corallo trova applicazione il Tu. Più nello specifico (interpello 12/15), la Commissione ritiene che per tale attività la valutazione dei rischi e le relative misure di tutela da adottare dai datori di lavoro, pur in assenza di una norma tecnica specifica, debbano prevedere l'adozione di tutte le misure di tutela in grado di ridurre al minimo i rischi particolari connessi all'attività. Le stesse attrezzature ed il dispositivi di protezione individuali (Dpi) devono essere conformi alle disposizioni di cui al Titolo III del Tu.

Il medico competente che sia anche dipendente di un datore di lavoro è esonerato dalla partecipazione ai corsi di formazione, previsti dall'articolo 37 del Tu, per i lavoratori dipendenti (interpello 13/15). Atteso, infatti, che la formazione dei lavoratori in generale risponde alla finalità di fornire quel complesso di nozioni e procedure indispensabili, finalizzate al conseguimento delle capacità

che permettono agli stessi di lavorare riducendo i rischi, sia tutelando la sicurezza personale, la Commissione ritiene che le suddette conoscenze sono ampiamente già in possesso del medico competente in relazione al ruolo rivestito nell'ambito aziendale, nonché in relazione alla formazione specifica dallo stesso acquisita ai sensi dell'articolo 38 del Tu per lo svolgimento delle mansioni di medico competente.

Dal 26 dicembre scorso, come ricorda poi l'interpello 14/15, entra pienamente in vigore il comma 2-bis dell'articolo 91 del Tu, il quale prevede che la valutazione del rischio (Psc) dovuto alla presenza di ordigni bellici inesplosi rinvenibili durante le attività di scavo nei cantieri sia eseguita dal coordinatore per la progettazione. In tal caso la bonifica, su incarico del committente, va eseguita da impresa specializzata iscritta nell'apposito albo tenuto dal Ministero della Difesa ai sensi del Dm 82/15 entrato in vigore, appunto, lo scorso 26 dicembre. In attesa di una mappatura ufficiale, il Psc terrà conto di eventuali dati relativi: all'analisi storiografica; fonti bibliografiche di storia locale; a fonti conservate presso gli Archivi di Stato, i comitati provinciali della protezione antiaerea, gli archivi delle prefetture; fonti del Ministero della Difesa; Aerofototeca nazionale di Roma; vicinanza ad infrastrutture strategiche durante il conflitto bellico; vicinanza ad aree precedentemente bonificate; analisi strumentale.

In base all'Accordo Stato-Regioni del 5 ottobre 2006, la Commissione (interpello 15/15) è infine del parere che il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e l'Addetto ai servizi stesso che abbiano usufruito dell'esonero della frequenza del Modulo B sulla base del riconoscimento di crediti professionali, che avrebbero dovuto completare l'aggiornamento entro il 14 febbraio 2008 e che non abbiano ottemperato non potranno esercitare i propri compiti finché non venga completato tale aggiornamento.

**OPERE PUBBLICHE****L'incrocio dell'ex Sp 25  
diventerà una rotatoria**

m. f.) Sarà trasformato in rotatoria l'incrocio a raso tra l'ex Strada provinciale 25 Ragusa-Marina di Ragusa e la ex Strada provinciale 36 Santa Croce Camerina-Marina di Ragusa. Per predisporre il progetto dell'intervento il dirigente del Settore V Programmazione opere Pubbliche



del Comune di Ragusa, Michele Scarpulla (nella foto), ha adottato una determina a mezzo della quale, ha deciso di conferire l'incarico di Rup ad un tecnico comunale, mentre gli altri incarichi sono stati affidati a tecnici dell'ex Provincia regionale. Ciò alla luce della disponibilità del libero consorzio, a cui era

stata avanzata richiesta, di mettere a disposizione proprio personale tecnico. Sono stati pertanto conferiti i seguenti incarichi: progettisti ingegner Ciancarlo Dimartino e geometra Rosario Massari e Vincenzo Ottaviano; direttore dei lavori Rosario Massari; collaboratore del direttore dei lavori, geometra Vincenzo Ottaviano. Rup è stato invece nominato il tecnico del Comune di Ragusa, Salvatore Chessari.